CAMERA DEI DEPUTATI N. 2450

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 4 ottobre 1978 (Stampato n. 1269)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(OSSOLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DONAT-CATTIN)

Liquidazione del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (FAB)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 5 ottobre 1978

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero, di cui alle leggi 24 luglio

1942, n. 1023 e 14 febbraio 1963, n. 280, è soppresso dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

I contributi delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e del Ministero del commercio con l'estero, di cui alle leggi 28 luglio 1950, n. 595 e 14 febbraio 1963, n. 280, non sono più dovuti, se ancora non versati alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se relativi ad annualità arretrate.

ART. 3.

Il servizio per il Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero provvederà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla liquidazione di qualsiasi pendenza del Fondo di cui all'articolo 1, all'accertamento del patrimonio di detto Fondo ed alla sua devoluzione all'Erario dello Stato. Fino al completamento delle predette operazioni continuerà a svolgere le sue funzioni il collegio dei revisori in carica all'atto di entrata in vigore della presente legge.